

Roma, 3 Marzo 2016

CIRCOLARE N. 10/2016

Prot. 32/2016
Sez. II/1

**A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI**

Oggetto: Versamento contributo licenziamento in caso di cambio appalto.

L'art. 2, comma 34, della Legge n. 92/2012 escludeva sino alla data del 31 12 2015 dall'obbligo di versamento del contributo di licenziamento (c.d. ticket licenziamento) i datori di lavoro che effettuavano **licenziamenti** in conseguenza di cambio appalto, ai quali seguivano assunzioni presso altri datori di lavoro in applicazioni di clausole contrattuali che garantiscono continuità occupazionale e detta esenzione, con l'approvazione definitiva del Decreto "Mille proroghe", è stata prorogata anche per l'anno 2016.

Ciò premesso si evidenzia a tutti gli Associati che la disciplina del "cambio appalto" di cui agli artt. 24 e segg. del vigente CCNL **non prevede il preventivo licenziamento da parte dell'impresa cessante dei lavoratori interessati alla procedura di cambio appalto**, ma la **risoluzione consensuale del rapporto fra le parti**, con successiva riassunzione da parte della impresa subentrante, così come riportato nella nota a verbale di cui all'art. 27 del CCNL.

Le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, quali atti spontanei e volontari non assimilabili a licenziamenti erano comunque già escluse da tale obbligo contributivo.

Distinti saluti.

Avv. Giovanni Pollicelli

